



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MARENGHI</u>	<u>ENZO MARIA</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>SILVESTRI</u>	<u>ENZO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>FRASCA</u>	<u>AVV FERDINANDO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 238/15
depositato il 18/02/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302048/2014 IRES-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302048/2014 IRAP 2009
contro: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

proposto dal ricorrente:

ARIAN FOODS SRL
VIA MONTETRECALLI 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 238/15

UDIENZA DEL

26/06/2015

ore 11:00

SENTENZA

N°

568/2016

PRONUNCIATA IL:

26/06/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

15/04/2016

Il Segretario

Antonio Imbriano

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato in data 31/10/2014 all'Agenzia delle Entrate di Avellino e depositato il 18/02/2015 presso questa Commissione Provinciale, la S.r.l. ,ARIAN FOODS in persona del legale rappresentante , proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TFK030302048/2014, notificato il 29.09.2014 relativo all'imposta IRES e IRAP , oltre sanzioni ed interessi per complessivi di € 6.464,00 per l'anno di imposta 2009, assumendo l'erroneo ricorso al metodo induttivo di accertamento per presunzioni semplici di fittizietà delle operazioni fatturate, errore di calcolo nella determinazione delle basi imponibili nonché il difetto di motivazione . Concludeva quindi per l'annullamento integrale dell'accertamento, previa sospensiva, con vittoria di spese .

L'opposta Agenzia delle Entrate si costituiva ritualmente per resistere alla avversa pretesa, ribadendo la legittimità dell'accertamento eseguito in via induttiva a seguito della verifica operata, conclusasi con la notifica del PVC 960/2013 che aveva portato alla scoperta di elementi certi che portavano inequivocamente ad escludere l'effettività di tutte le fatture di spese per mancanza di inerenza e mancanza di prova delle prestazioni genericamente indicate nei documenti fiscali . Elencava le varie tipologie di documenti e le ragioni che portavano ad escludere la veridicità delle singole prestazioni, e per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio .

Alla udienza camerale del 26/06/2015 la Commissione decideva la controversia come da dispositivo in atti .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e di conseguenza va accolto, con annullamento dell'avviso di accertamento impugnato .

I motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente .

L'art. 12 comma 2 della legge 212/2000 ("Statuto del contribuente") testualmente recita : 2. "Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche".

L'articolo così come formulato impone all'Amministrazione Finanziaria di invitare il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti, ad informarlo dell'oggetto della verifica, della facoltà, di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa, nonché di ogni altro diritto a lui riconosciuto .

Se l'Amministrazione finanziaria redige un processo verbale di constatazione, è sottoposta alla disciplina dello statuto del Contribuente e, se procede in assenza di qualsiasi forma di contraddittorio, l'accertamento che ne deriva è inevitabilmente nullo .

Per quanto riguarda il principio di inerenza il Collegio osserva :La norma stabilisce, quindi, che il principio di inerenza implica che tali componenti negativi, per poter essere deducibili,

devono essere connessi, anche se indirettamente, alla produzione di ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa .

Sul punto, la prassi dell'Amministrazione Finanziaria e l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sono ormai chiare e consolidate nel ritenere che l'inerenza non è legata ai ricavi dell'impresa ma all'attività da questa esercitata (Cass. n. 8818/1995): a conferma di ciò, è stato pure sostenuto che sono deducibili anche i costi ed oneri sostenuti in proiezione futura, cioè che potrebbero produrre ricavi in futuro, ma che, in quanto tali, potrebbero anche non produrre (C.M. n. 30/9/944/1983, e R.M. n. 158/E/1998).

Concludendo : l'inerenza è legata all'idea del reddito come entità necessariamente calcolata al netto dei costi sostenuti per la propria produzione . Sotto tale profilo, pertanto, "inerente è tutto ciò che – sul piano dei costi e delle spese – appartiene alla sfera dell'impresa, in quanto sostenuto nell'intento di fornire a quest'ultima un'utilità, anche in modo indiretto .

Nel caso di specie, le spese di pubblicità sono state sostenute per incrementare l'attività dell'imprenditore, per far conoscere il nome dell'azienda e trovare nuovi clienti contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, anche perché il contribuente, come sopra evidenziato, non ha potuto dimostrare l'inerenza nel contraddittorio preventivo, che non è stato tenuto .

Nell'atto impugnato l'unico rilievo concerne l'indeducibilità del costo sostenuto per pubblicità, ritenuto inesistente . L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'importo di euro 10.000,00, contenuto in tre fatture ritenendole emesse a fronte di operazioni inesistenti, atteso che la società emittente non avrebbe avuto la capacità aziendale – e dunque una struttura idonea – per eseguire l'incarico .

In casi del genere la Suprema Corte di Cassazione (sent. 18710/2005) ha ribadito che le fatture costituiscono – di per sé – idoneo mezzo di prova delle operazioni compiute da una impresa . Pertanto incombe sull'Amministrazione Finanziaria, che le contesta, fornire la prova che esse sono state emesse per operazioni inesistenti e che, quindi, i relativi costi sono stati indebitamente detratti dal reddito .

Anche la giurisprudenza di merito ha statuito che spetta all'Amministrazione Finanziaria la prova della dedotta inesistenza delle prestazioni fatturate e, dunque, della non deducibilità dei costi delle fatture indicate nell'avviso di accertamento . Se l'Ufficio contesta fatture fittizie per operazioni inesistenti solo mediante un processo – logico deduttivo, senza riuscire provarne la falsità, è destinato a soccombere in giudizio .

Pur non essendone onerata, il ricorrente, con la documentazione depositata in atti in copia, di converso dimostra :

- l'effettiva prestazione dell'operazione fatturata ;
- il pagamento delle singole fatture con attestazione dell'avvenuto pagamento ;

- la documentazione inerente il prestatore dell'opera, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, ha le capacità e la competenza professionale per poter prestare l'opera fatturata (ricerca di mercato, pubblicità e segnalazione clienti) ;

- La prestazione effettuata si rileva dal contratto, dalle fatture e dal rendiconto .

Pertanto, incombe sull'Amministrazione che le contesti fornire la prova che esse sono state emesse per operazioni inesistenti e che, quindi, i relativi costi sono stati indebitamente detratti dal reddito . Partendo da tale assunto, soltanto quando l'Amministrazione finanziaria abbia dimostrato l'inesistenza delle operazioni poste in essere (cui si riferiscono le fatture) ovvero abbia assunto tali e tanti elementi (gravi, precisi e concordanti) da far desumere che le operazioni siano fittizie, soltanto allora può ritenersi invertito l'onere della prova . La contestazione dell'Erario deve poggiare su dati certi ovvero su indizi gravi, non potendo il semplice sospetto che si tratti di fatture false portare ad invertire l'onere della prova . Se la ricorrente risulta avere acquistato con fattura e regolarmente pagato le forniture rese, può la stessa essere chiamata a dimostrare la veridicità dell'operazione posta in essere sol perché l'Amministrazione finanziaria desume che la società venditrice sia una "scatola vuota"?

In definitiva il ricorso, va accolto e le spese del giudizio, data la natura della materia trattata, vanno compensate tra le parti .

P.Q.M.

Accoglie il ricorso . Spese compensate .

Avellino, 26/06/2015

Il Relatore



Il Presidente

